SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. **72.**

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attività cinematografiche, dello spettacolo e dello sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate

1. Al comma 2 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a*-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;».

2. All'articolo 174-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2*-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-*bis* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.».

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera *a-bis)* del comma 2 dell'articolo 171-*ter* e di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 174-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 174-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.

6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-*ter*, comma 2, lettera *a-bis)*, e all'articolo 174-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Art. 2.

Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente alle quali sia stata depositato presso la competente direzione generale, il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 8.».

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.

3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti.

Art. 3.

Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.

2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 4.

Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport

1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. È assegnato a Cinecittà Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. È assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0103

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 gennaio 2004, n. **73.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente il sostegno del programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;

Sentita la Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (Nota n. 774085 del 15 settembre 2003);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ripartizione stanziamenti

1. Gli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono percentualmente ripartiti nel modo seguente:

a) per le finalità di riorganizzazione della capacità produttiva del settore, di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 65%;

b) per le finalità di miglioramento del collegamento fra domanda e offerta, di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 10%;

c) per le finalità di rilocalizzazione, di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 15%;

d) per le finalità di innovazione tecnologica, di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 10%.

2. Eventuali disponibilità residue sul singolo stanziamento riservato per ciascuna delle predette finalità, sono redistribuite proporzionalmente alle esigenze che si manifestano per le rimanenti finalità.

3. A conclusione dell'istruttoria per la concessione dei contributi, in caso di impossibilità a soddisfare le richieste pervenute, si operano riduzioni in misura proporzionale all'entità del contributo spettante a ciascuna impresa con la seguente procedura:

a) prima fase - è stabilito un limite massimo di contribuzione pari a euro duemilionicinquecentomila per ciascun soggetto che realizzi un programma di distruzione degli impianti, con la riduzione dei contributi risultanti superiori al predetto limite massimo;

b) seconda fase - qualora lo stanziamento fosse ancora insufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvede a ridurre i contributi nei confronti di tutte le imprese istanti.

4. In ogni caso, la singola impresa non può usufruire di contributi complessivamente superiori a tre milioni di euro.

Art. 2.

Riorganizzazione della capacità produttiva

1. Ai fini della riorganizzazione del settore, per la presenza nel sistema produttivo di un eccesso di capacità produttiva, vengono incentivati programmi per la distruzione fisica degli impianti e macchinari che compongono il ciclo di produzione, con la conseguente chiusura del sito produttivo. Per sito produttivo si intende una unità produttiva idonea a realizzare un ciclo completo di attività di fonderia: fusione, colata, formatura, finitura come definiti nell'allegato *C.*

2. La misura del contributo fa riferimento al più elevato dei due valori previsti dalla Comunicazione della U.E. C (2002) 315 del 7 marzo 2002: «margine di contribuzione a costi fissi» - «valore residuo degli impianti da rottamare», ed è:

a) del 100% nell'ipotesi di riduzione della capacità produttiva conseguente a fusione tra imprese o ad accordi tra imprese di fonderia, che prevedano, tra l'altro, adeguata soluzione dei problemi occupazionali. In particolare, la fonderia che acquisisce la produzione dismessa deve dimostrare di aver raggiunto, nella media degli ultimi tre bilanci approvati, valori positivi di ROS. La certificazione deve essere effettuata da parte di una società di revisione. Va inoltre dimostrata, con perizia di tecnico esperto del settore, la capacità di realizzare, con i propri impianti, la produzione della fonderia che cessa l'attività;

b) del 60% della sua entità massima per la sola riduzione di capacità produttiva.

3. I predetti valori sono così individuati:

a) valore attualizzato del margine di contribuzione del rendimento degli impianti nell'ultimo triennio 2000-2002; per la determinazione del margine di contri-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

buzione dell'impresa industriale, si fa riferimento alle sole voci di ricavo e di costo a monte del risultato operativo ad esclusione quindi delle componenti di natura sia finanziaria sia extraoperativa;

b) valore contabile residuo degli impianti da rottamare, al netto degli ammortamenti effettuati al 31 dicembre 2002.

4. I valori stessi sono accertati attraverso una istruttoria tecnica svolta da istituzione creditizia specializzata nella valutazione di complessi aziendali ed impianti industriali, con convenzione con il Ministero delle attività produttive, a seguito di selezione ad evidenza pubblica. L'onere derivante dalla predetta convenzione è a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

5. Le imprese istanti sono altresì tenute:

a) ad effettuare una riclassificazione dei bilanci da parte di società di revisione, secondo lo schema di cui all'allegato *D*;

b) a prevedere, nei programmi di distruzione degli impianti, una adeguata soluzione dei problemi occupazionali conseguenti;

c) a procedere alla distruzione degli impianti oggetto di incentivazione entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente regolamento;

d) per fruire del 100% del contributo, a presentare un accordo sottoscritto con l'impresa in grado di realizzare la produzione dismessa in cui siano indicati i requisiti di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo.

6. La distruzione degli impianti produttivi consiste nel taglio delle parti degli impianti indicate nell'allegato *C*. I costi di tali operazioni sono detratti dal ricavo della cessione del rottame.

7. Apposite commissioni costituite con decreto del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese procedono alla verifica della distruzione degli impianti produttivi. Per i relativi compensi si fa riferimento al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 1984, e successive modificazioni. Il relativo onere è a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 12, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

8. I ricavi ottenuti dalle imprese istanti con la vendita del rottame, al netto dei costi sostenuti per gli interventi riconducibili al taglio alla fiamma e alla demolizione degli impianti, sono conferiti mediante versamento alle entrate di bilancio dello Stato e, comunque, dopo aver percepito l'intero contributo spettante per la rottamazione degli impianti. Non sono detraibili i costi di rimozione e smaltimento di eventuali materiali tossico-nocivi. Non sono riconoscibili costi di personale protratti oltre la data di verifica, da parte della Commissione ispettiva, della avvenuta rottamazione degli impianti. La differenza tra ricavi e costi ammissibili, riferita alla vendita del rottame, viene calcolata dall'amministrazione sulla base della documentazione redatta in conformità dell'allegato *E*. Il risultato di tale calcolo viene comunicato alle imprese per il successivo versamento alle entrate di bilancio.

Art. 3.

Collegamento tra domanda e offerta

1. Vengono incentivati programmi di informatizzazione volti al miglioramento dei rapporti commerciali tra produttori ed utilizzatori, anche al fine di favorire e accelerare lo scambio e l'acquisizione automatica delle informazioni.

2. È stabilito un contributo a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ammissibili nei limiti della normativa comunitaria sul *«de minimis»*, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

3. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda, purché regolarmente fatturate al soggetto istante e riferite alle seguenti tipologie di costo:

a) hardware e *software* per le finalità specifiche di cui al progetto;

b) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;

c) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento elettronico;

d) hardware e *software* per sistemi di prototipazione rapida;

e) hardware e *software* per la simulazione dei sistemi di colata e di alimentazione e la ricerca di eventuali difetti sulle produzioni di fonderia;

f) sistemi per la lettura del disegno tridimensionale e i relativi collegamenti con la prototipazione;

g) hardware e *software* per l'identificazione del getto durante il ciclo produttivo;

h) hardware e *software* per la rilevazione delle difettologie di prodotto;

i) spese per studi di fattibilità e/o analisi dei progetti finalizzati alla riduzione dell'impatto ecologico e al risparmio energetico.

4. Non sono ammissibili le spese per le dotazioni e le spese di gestione.

5. Il termine per la realizzazione dell'investimento è fissato al 31 dicembre 2004.

Art. 4.

Rilocalizzazione delle imprese

1. Sono incentivati i programmi di quelle imprese che, previa chiusura del vecchio sito produttivo, provvedono al trasferimento presso un nuovo sito o presso una unità di fonderia già esistente degli impianti e macchinari appartenenti al ciclo produttivo della fonderia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il contributo viene riconosciuto alle imprese in accertate situazioni di incompatibilità ambientale, a condizione che la rilocalizzazione non comporti aumento di capacità produttiva.

3. La misura del contributo è stabilita in ragione del 70% delle spese ammissibili nei limiti della normativa comunitaria sul *«de minimis»*, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

4. Sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse alle operazioni di smontaggio, trasporto e montaggio degli impianti.

5. Non sono ammesse le spese imputabili a commesse interne nonché spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

6. Il termine per la realizzazione dei programmi di rilocalizzazione è fissato al 31 dicembre 2004.

Art. 5.

Innovazione tecnologica

1. Per gli interventi diretti alla riduzione delle fonti inquinanti ed all'aumento del risparmio energetico, sono applicate le procedure di cui all'articolo 14, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine viene applicata la procedura a bando prevista dall'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 79 del 4 aprile 2001, per l'agevolazione di programmi relativi a progetti pilota con elevato grado di diffusione dei risultati per il settore di interesse. La priorità del programma è altresì valutata in relazione al grado di aggregazione delle imprese interessate.

2. Il termine per la realizzazione dei singoli programmi è stabilito al 31 dicembre 2004.

Art. 6.

Presentazione domanda

1. Le domande sono redatte secondo lo schema di cui all'allegato *A* e corredate della documentazione indicata nell'allegato *B* del presente regolamento. Le domande e la relativa documentazione sono prodotte in bollo e trasmesse al seguente indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - via del Giorgione 2/B - 00147 Roma, mediante raccomandata entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Condizioni di ammissibilità della domanda

1. Le imprese esercenti attività di fonderia di ghisa e di acciaio che intendono fruire dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le finalità ivi indicate al punto *a)* devono:

a) essere iscritte nel registro delle imprese; rientrano nella fattispecie anche le imprese derivanti da procedimenti di fusione, incorporazione o scissione di imprese aventi personalità giuridica prima del 1° gennaio 2000; rientrano altresì le unità produttive che eseguono l'intero ciclo produttivo di fonderia, anche se appartenenti alla stessa impresa;

b) non aver modificato l'oggetto della loro produzione e la struttura dei loro impianti dopo il 1° gennaio 2002;

c) aver realizzato regolarmente fino alla data del 31 dicembre 2001 una produzione certificata con perizia giurata di un tecnico esperto del settore iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale;

d) essere nel possesso degli impianti da dismettere alla data della domanda stessa;

e) non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali.

2. Le imprese esercenti attività di fonderia di ghisa e di acciaio che intendono avvalersi del contributo per perseguire le finalità di cui ai punti *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, devono:

a) essere iscritte nel registro delle imprese;

b) essere in possesso degli impianti alla data della domanda;

c) non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali.

Art. 8.

Erogazione contributi

1. L'erogazione dei contributi avviene sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata con esito positivo.

2. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nei suoi allegati che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa.

Art. 9.

Revoca delle agevolazioni

1. È fatto divieto alle società beneficiarie delle agevolazioni di ripristinare la capacità produttiva soppressa nei cinque anni successivi alla data del pagamento.

2. In caso di innoservanza di quanto disposto al comma 1, le imprese interessate perdono il diritto alle agevolazioni nella misura pari alla capacità produttiva

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ripristinata, con il conseguente obbligo di restituire il corrispondente contributo comprensivo di interessi legali e rivalutazione.

3. In caso di inosservanza dell'accordo interaziendale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)* del presente decreto, l'impresa interessata perde il diritto al beneficio del maggior contributo.

4. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle società controllanti, controllate o comunque collegate alle società destinatarie dei contributi medesimi.

5. La revoca dei benefici concessi è, altresì, disposta nelle fattispecie previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 250

ALLEGATO *A*

Domanda in regola con l'imposta di bollo

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - Via del Giorgione, 2/B - 00147 ROMA

La sottoscritta Società .... con sede legale in .... via .... n. ...... tel. .... telefax .... codice fiscale .... in possesso dei requisiti di legge, chiede il contributo previsto dall'articolo 12, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in relazione (riportare i punti che interessano):

a) alla riduzione di capacità produttiva connessa agli impianti siti nei seguenti stabilimenti:

stabilimento di .... (ubicazione);

impianti: (breve descrizione);

stabilimento di .... (ubicazione);

impianti .... (breve descrizione);

b) alla realizzazione di migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;

c) alla rilocalizzazione degli impianti per i quali sussistono problemi di compatibilità ambientali con il territorio:

da stabilimento di: .... (ubicazione);

impianti .... (breve descrizione);

a stabilimento di: .... (ubicazione);

impianti: .... (breve descrizione);

d) al programma di innovazione tecnologica volto alla riduzione delle fonti inquinanti e/o all'aumento del risparmio energetico.

SCHEMA DI PROGETTO DI MASSIMA

Soggetto/i proponente/i (ragione sociale e sede)

Notizie sul progetto:

argomento;

obiettivi;

pertinenza alle tematiche del bando;

fattibilità;

costo globale previsto;

tempi di realizzazione.

Ubicazione dell'iniziativa.

Capacità tecniche dell'impresa/e.

Contenuti di innovatività e confronto con lo stato dell'arte.

Effetti previsti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti ed all'aumento del risparmio energetico.

Potenziale diffusività dei risultati ottenuti.

Si dichiara ad ogni effetto che gli elementi forniti sia con la presente istanza sia con la documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realtà.

Data ....

Legale rappresentate
....

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *B*
(legge 12 dicembre 2002, n. 273 - articolo 12)

Ai fini del riconoscimento del diritto ai contributi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è necessario presentare in allegato alla domanda la documentazione sotto specificata:

1. Dichiarazione del legale rappresentante della società, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 46 e seguenti, attestante i seguenti punti:

a) iscrizione nel registro delle imprese con indicazione della CCIAA, numero e data di iscrizione;

b) iscrizione all'I.N.P.S. e inquadramento nel settore di appartenenza;

c) livello occupazionale medio per ciascuno degli anni 2000/2002, per ciascun stabilimento;

d) possesso degli impianti da sopprimere alla data della domanda;

e) esistenza di collegamenti o controlli con altre società;

f) assenza di procedure fallimentari o concorsuali.

2. Dichiarazione a firma del presidente del collegio sindacale attestante che a partire dal 1° gennaio 2000 e fino al momento della presentazione della domanda non si sono verificate mutazioni dell'oggetto della produzione e della struttura degli impianti.

3. Perizia giurata di tecnico esperto del settore, iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale sulla produzione effettivamente realizzata in ciascuno degli anni 2000/2001.

4. Relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti:

a) ragione sociale, sede legale, capitale sociale, e sua ripartizione, estremi dell'atto costitutivo e scadenza;

b) composizione organi societari;

c) composizione del gruppo di appartenenza e posizionamento attuale della richiedente;

d) principali vicende societarie successive al 31 dicembre 1998;

e) produzione e impianti:

gamma produttiva nel biennio 2000-2001;

descrizione dettagliata e precisa degli impianti ed evoluzione della struttura produttiva nel triennio con indicazione delle relative PMP;

estremi e contenuto della perizia giurata;

f) entità del contributo richiesto;

g) individuazione degli impianti oggetto di chiusura corredati da documentazione fotografica;

h) statistiche:

vendite a quantità e valore nel triennio 2000/2002 suddivise per tipologia di prodotto;

personale in forza suddiviso per stabilimento e categoria con indicazione dell'eventuale ricorso alla C.I.G.;

i) gestione:

andamento economico nel triennio 2000/2002 (allegare bilanci);

conti economici aziendali riclassificati ai fini del calcolo della contribuzione (vedi schema allegato);

j) calcolo del contributo:

individuazione del v.c.n. depurato al 31 dicembre 2002 (calcolato sulla base dei soli ammortamenti ordinari);

valori del m.c.c.f. nel triennio.

Ai fini del riconoscimento del diritto ai contributi di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è necessario presentare in allegato alla domanda la documentazione sotto specificata:

1. dichiarazione di cui al precedente punto 1, attestante quanto previsto dai paragrafi *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*;

2. relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa dalla quale risulti:

quanto previsto dal precedente punto 4, paragrafi *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

progetto di investimento contenente, finalità, descrizione, preventivo di spesa con il dettaglio per ciascuna voce di spesa programmata;

entità del contributo richiesto.

Ai fini del riconoscimento del diritto ai contributi di cui alla lettera *c)* dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è necessario presentare in allegato alla domanda la documentazione sotto specificata:

1. dichiarazione di cui al precedente punto 1, attestante quanto previsto dai paragrafi *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e);*

2. certificazioni di incompatibilità ambientale.

3. relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti:

quanto previsto dal precedente punto 4, paragrafi *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

progetto di rilocalizzazione contenente, motivazioni che hanno determinato la necessità di rilocalizzazione, descrizione dettagliata degli impianti da trasferire nella nuova unità produttiva, preventivo di spesa con il dettaglio per ciascuna voce di spesa programmata, entità del contributo richiesto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *C*

ELENCO IMPIANTI PRODUTTIVI ROTTAMABILI

Gli impianti devono essere resi inutilizzabili mediante il taglio di una parte funzionale (per taglio si intende o la tranciatura di una intera sezione o l'asportazione di una modesta area)

Impianti fusori

[illegible]	[illegible]
Forni Cubilotto :	
➢ Corpo del forno (crogiolo, avancrogiolo, tino, colonne)	Taglio fondo di chiusura
➢ Cassa a vento con tubiere e ugelli	Taglio camera del vento
➢ Ventilatore	Taglio carcassa esterna
➢ Preriscaldatore aria (o recuperatore) *	Taglio carcassa esterna preriscaldatore/recuperatore
➢ Dispositivo di raffreddamento mantello *	Taglio tubazione superiore circ. acqua
➢ Impianto di caricamento	Taglio benna / cesto di carica – taglio binari skip *
➢ Preparazione cariche (Elettrocalamite e carroponte specifici)	Taglio quadri elettrici e strutture
Forni elettrici ad arco:	
➢ Corpo del forno (crogiolo, volta, struttura di sostegno e ribaltamento, struttura di sostegno elettrodi)	Taglio crogiolo
➢ Trasformatore di alimentazione	Taglio carcassa esterna trasformatore
➢ Preparazione cariche (Elettrocalamite e carroponte specifici)	Taglio quadri elettrici e strutture
Forni elettrici ad induzione:	
➢ Corpo del forno (crogiolo, volta, avvolgimento in tubo di rame o induttore, struttura di sostegno e ribaltamento)	Taglio crogiolo – taglio avvolgimento o induttore
➢ Trasformatore di alimentazione	Taglio carcassa esterna trasformatore
➢ Impianto di caricamento *	Taglio benna / cesto di carica
➢ Preparazione cariche (Elettrocalamite e carroponte specifici)	Taglio quadri elettrici e strutture
Forni rotativi a combustibile:	
➢ Corpo del forno (corpo tubolare, dispositivo di rotazione, struttura portante, dispositivo di basculazione *)	Taglio carcassa corpo
➢ Bruciatore	Taglio tubazioni combustibile ed aria (O_2)
➢ Dispositivi di regolazione e controllo	Taglio tubazione principali
➢ Impianto di caricamento *	Taglio benna / cesto di carica /apron di carico
➢ Preparazione cariche (Elettrocalamite e carroponte specifici)	Taglio quadri elettrici e strutture

Forni di mantenimento

Forni elettrici di mantenimento:	
➢ Corpo del forno (crogiolo, volta, induttore, struttura di sostegno e ribaltamento)	Taglio crogiolo – taglio induttore
➢ Trasformatore di alimentazione	Taglio carcassa esterna trasformatore

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

[illegible]

Forni di colata

Forni elettrici:	
➢ Corpo del forno (crogiolo, volta, avvolgimento o induttore struttura di sostegno)	Taglio crogiolo – taglio avvolgimento o induttore
➢ Trasformatore di alimentazione	Taglio carcassa esterna trasformatore
Altri forni di colata:	
➢ Corpo del forno (crogiolo, volta, struttura di sostegno)	Taglio crogiolo
Siviere di colata:	
➢ Corpo della siviera (crogiolo, dispositivo di sostegno e di ribaltamento)	Taglio dispositivo di sostegno/ribaltamento

*ove esistente

Dispositivi di trasporto automatico metallo fuso (carrelli, etc.)

Linea di trasporto su monorotaia	Taglio struttura portante (1)
Carrelli automatici	Taglio sistema di movimentazione

Unità di trattamento del metallo fuori forno

Impianti di sferoidizzazione	Taglio struttura impianto (1)
Impianti di affinazione del metallo (es. AOD)	Taglio carcassa siviera

Impianti ausiliari

Impianti di aspirazione e depurazione emissioni forni:	
➢ Scambiatore di calore *	Taglio carcassa esterna
➢ Unità di depurazione (filtro, scrubber, etc.)	Taglio carcassa esterna
➢ Ventilatore	Taglio carcassa esterna

Impianti di formatura

Formatura a mano:	
➢ Mescolatori	Taglio carcassa e coclea
➢ Silos di stoccaggio sabbia	Taglio fondo silos
➢ Staffe	Taglio telaio
Linee di formatura meccanizzate:	
➢ Formatrici	Taglio struttura porta placche
➢ Ribaltatori / accoppiatori *	Taglio struttura portante (1)
➢ Caroselli o piani a rulli porta forme	Taglio piano di scorrimento
➢ distaffatori	Taglio struttura portante (1)
➢ staffe	Taglio telaio
Impianti di formatura automatizzati:	
➢ Formatrici	Taglio struttura di compressione/sparo (1)
➢ Ribaltatori / accoppiatori	Taglio struttura portante (1)
➢ Caroselli o piani a rulli porta forme	Taglio piano di scorrimento
➢ Unità di trasferimento forme *	Taglio struttura portante (1)
➢ distaffatori	Taglio struttura portante (1)
➢ tamburi sterratori *	Taglio carcassa esterna tamburo
➢ staffe	Taglio telaio
Linee di formatura a motte	
➢ Mescolatori	Taglio carcassa e coclea
➢ Ribaltatori / accoppiatori *	Taglio struttura portante (1)
➢ Tunnel di essiccazione	Taglio struttura esterna
➢ distaffatori	Taglio struttura portante (1)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Formatura anime	
➢ Mescolatori	Taglio carcassa e coclea
➢ macchine di formatura	Taglio struttura portante (1)
➢ unità di gasaggio	Taglio struttura portante (1)

*ove esistente

Impianti lavorazione / recupero terre

Impianto lavorazione terre:	
➢ molazze	Taglio struttura periferica vasca
➢ deferritizzatori	Taglio struttura portante (1)
➢ vagli/setacci	Taglio struttura portante (1)
➢ unità di raffreddamento terre	Taglio carcassa esterna
➢ Silos di stoccaggio sabbia	Taglio fondo silos
Impianti di recupero	
➢ deferritizzatori	Taglio struttura portante (1)
➢ vagli/setacci	Taglio struttura portante (1)
➢ unità di trattamento	Taglio carcassa esterna
➢ trasporto pneumatico sabbie	Taglio propulsore
➢ Silos di stoccaggio sabbia	Taglio fondo silos
Impianti di depolverazione di servizio	
➢ Unità di depurazione (filtro, scrubber, etc.)	Taglio carcassa esterna
➢ Ventilatore	Taglio carcassa esterna

Impianti di pulitura / finitura

Granigliatrici e sterrogranigliatrici	Taglio turbine
Unità automatiche di sbavatura	Taglio strutture porta utensili
Cabine per sbavatura	Taglio struttura esterna

Nota (1) - **Per taglio struttura portante, si intende l'esecuzione di un intervento su una delle strutture esistenti senza compromettere la staticità (sicurezza statica) dell'impianto**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *D*
(Legge 12 dicembre 2002, n. 273)

Schema di riclassifica del conto economico per la determinazione del margine di contribuzione ai costi fissi:

	(€)		
Ricavi	Anno	Anno	Anno
TOTALE VENDITE			

(A) TOTALE RICAVI ……….

	(€)		
COSTI VARIABILI	Anno	Anno	Anno
B) Costi materie prime e materiali vari; acquisti materie prime e semilavorati acquisti materiali di consumo acquisti materiali per ricambistica var. rimanenze materie prime SUB TOTALE (B)			
C) Costo del lavoro manodopera diretta di produzione manodopera indiretta di produzione SUB TOTALE (C)			
D) Costi industriali energia ed altre utenze manutenzioni altri costi industriali SUB TOTALE (D)			
TOTALE COSTI VARIABILI (B+C+D)			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	(€)		
MARGINE DI CONTRIBUZIONE (A-B-C-D)	Anno	Anno	Anno
COSTI FISSI E) Costi generali costo lavoro indiretto spese amministrative e generali costi per trasporti costi di vendita ammortamenti e leasing acc. per perdite su crediti SUB TOTALE (E)			
TOTALE COSTI FISSI (E)			
REDDITO OPERATIVO (A-B-C-D-E)			

Modalità di determinazione del margine di contribuzione ai costi fissi:

se MC › CF allora CF = MCCF
se MC = CF allora CF = MCCF
se MC ‹ CF allora MC = MCCF.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *E*

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A DIMOSTRAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER LA ROTTAMAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI RICAVI OTTENUTI DALLA VENDITA DEL ROTTAME.

1. RICAVI DALLA VENDITA DEL ROTTAME.

Documentazione:

bolle di accompagnamento o di consegna del materiale, riportanti tipo e quantità di materiale in peso (es. pezzi rottamati del forno fusorio per un totale di 1.000 Kg, ecc.);

fattura di vendita del materiale rottamato;

contratti, ordini, appalti, ovvero altri documenti che consentono l'individuazione della natura del rottame.

2. COSTI SOSTENUTI DALL'AZIENDA.

Possono essere portate in detrazione le spese vive di demolizione degli impianti oggetto di contributo.

La documentazione da raccogliere e trasmettere al Ministero a dimostrazione dei costi sostenuti dovrà essere la seguente:

a) costi del personale (documentazione):

elenco del personale dipendente;

numero delle giornate di lavoro (fogli presenza);

costo orario (cedolino paga);

conteggio del costo sostenuto (paga base, oneri differiti ed oneri sociali, ecc.);

b) costi delle ditte esterne (documentazione):

contratto;

nota di prestazione d'opera, riportante il costo orario e quello giornaliero;

fattura quietanzata delle prestazioni svolte (giornate di lavoro, persone, macchinari, ecc.).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza):

«Art. 12 *(Incentivi per il settore delle fonderie)*. — 1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori forme di collegamento tra la domanda e l'offerta;

c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondenre riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— La comunicazione della U.E. C(2002) 315 del 7 marzo 2002 è pubblicata sulla G.U.C.E. C315 del 7 marzo 2002.

— Il testo dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— La normativa comunitaria sul *«de minimis»* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, è stato pubblicata nella G.U.C.E. L 10/30 del 3 gennaio 2001.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo del comma primo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale):

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.».

— Si trascrive il testo dell'art. 11 della direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 (Direttiva per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46):

«Art. 11 *(Riserva per programmi di particolare rilevanza).* — 1. Una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo di ciascun anno può essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di cui all'art. 2 di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali.

2. Con appositi bandi, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, emanati annualmente dal Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato previo parere del Comitato tecnico, sono individuati le tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i criteri di selezione dei programmi di cui al comma 1 nonché i termini per la presentazione dei progetti di massima.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 2 e nei limiti delle disponibilità risultanti dalla quota di cui al comma 1, seleziona i progetti di massima ammissibili dandone comunicazione ai soggetti proponenti ammessi per la presentazione del programma definitivo.

4. L'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui all'art. 4 avviene secondo le modalità e i termini fissati dagli articoli 5, 7, 8 e 9 del presente decreto.».

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 9 *(Revoca dei benefici e sanzioni).* — 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o atti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2.».

04G0104

DECRETO 20 febbraio 2004, n. **74.**

Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modifiche;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 13 agosto 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 18345 L3b/41 del 26 gennaio 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valuta-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione e liquidazione dei danni, da parte dei contraenti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con le imprese di assicurazione esercenti tale ramo, nonché da parte degli assicurati e di coloro che sono stati danneggiati a seguito di un sinistro.

2. Salvo quanto disposto per l'accesso ai singoli dati personali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato dal contraente, dall'assicurato e dal danneggiato solo quando siano conclusi i procedimenti di cui al medesimo comma 1, e più precisamente:

a) dal momento in cui è comunicata al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento;

b) ovvero dal momento in cui sono comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;

c) ovvero in caso di mancata offerta:

1) dopo trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;

2) dopo sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;

3) dopo novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;

d) ovvero dopo centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Art. 2.

Procedimento di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purché con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano alla direzione dell'impresa di assicurazione o all'ufficio liquidazione sinistri di questa. Nel caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

2. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato.

3. L'interessato deve dimostrare, all'atto della richiesta, la propria identità, allegando copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce su incarico dell'interessato, oltre a dimostrare la propria identità, deve esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se l'interessato è persona giuridica, ente o associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.

4. Gli uffici riceventi sono tenuti, entro quindici giorni, a dare comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telefax se la richiesta è irregolare o incompleta. In tal caso gli uffici riceventi devono indicare gli elementi di cui necessitano.

Art. 3.

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento per l'accesso agli atti deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato.

2. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 4, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata.

Art. 4.

Accoglimento della richiesta di accesso agli atti

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso agli atti deve essere comunicato al richiedente entro quindici giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta e deve contenere l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, nonché l'indicazione di un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per prendere visione degli atti o per ottenerne copia.

2. L'esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità.

3. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.

4. Se entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'impresa di assicurazione o dell'ufficio liquidazione sinistri l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizioni di prendere visione degli atti richiesti, egli, al fine di vedere garantito il proprio diritto, può rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP che provvede in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Art. 5.

Modalità di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti è riconosciuto al contraente, all'assicurato e al danneggiato in relazione ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquida-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione dei danni che li riguardano. Il diritto di accesso agli atti è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni riguardanti persone diverse dall'istante, salva la possibilità di prendere visione di tali parti del documento qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo istante.

2. Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute, oppure contenenti dati di carattere non oggettivo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 4 e 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6.

Decorrenza

1. Il presente regolamento si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro: MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 324

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1970, n. 2.

— La legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante «Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti» di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (*Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1976, n. 345) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1977, n. 54.

— La legge 12 agosto 1982, n. 576, recante «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1982, n. 229.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il testo dell'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2001, n. 66, è il seguente:

«Art. 3 *(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazioni). — Omissis.*

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'art. 12-*ter* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, vedasi le note alle premesse.

— Per il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedasi le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa». (Testo *A*) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.

Nota all'art. 4:

— Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1982, n. 229, e il seguente:

«Art. 4 *(Funzione dell'ISVAP).* — L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate, nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa, anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal fine provvede:

a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;

b) all'esame e alla verifica dei bilanci;

c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione;

c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti.

Compete altresì all'ISVAP:

a) compiere tutte le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonché all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti;

b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza;

c)-h) (abrogate);

i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunità economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attività assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.

L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.

Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonché i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le società e la borsa sulle società con azioni quotate in borsa.

Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.».

«Art. 5 *(Poteri dell'ISVAP)*. — Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP, in particolare, può:

a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni;

b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell'art. 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale, nonché, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio;

c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attività;

e) richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

f) anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'art. 4;

g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse società da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle società fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto.

I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto d'ufficio non può essere opposto altresì nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. La Banca d'Italia, la Consob e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'art. 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.

Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, è consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.».

Nota all'art. 5:

— Il testo degli articoli 8, comma 4 e 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario, è il seguente:

«4. L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.».

«3. I diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.».

Nota all'art. 6:

— Per il testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, vedasi le note alle premesse.

04G0106

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 2004.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni.

IL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 marzo 2003 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui l'importo è stato fissato in € 97,08;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2002 pari al 2,4%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di € 97,08 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campione, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in € 99,40.

Roma, 27 febbraio 2004

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il dirigente generale del Ministero delle politiche agricole e forestali
LO PIPARO

04A03005

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 febbraio 2004.

Scioglimento della «Piccola società cooperativa BVB a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, che prevede la possibilità dello scioglimento per atto dell'autorità delle società cooperative, che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminati il verbale di ispezione del 7 maggio 2003 e la documentazione agli atti, da cui risulta che la «Piccola società cooperativa BVB a r.l.» non ha mai depositato i bilanci d'esercizio;

Preso atto del parere di massima espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative e della nota ministeriale n. 1579290 del 10 settembre 2003;

Considerato il decreto ministeriale 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

La «Piccola società cooperativa BVB a r.l.», con sede in Torino - Corso Lombardia n. 202, costituita per rogito notaio dott. Mario Travostino in data 3 febbraio 2000, iscritta al n. 45366/2000 del registro delle imprese di Torino, pos. prov. n. 6933, è sciolta, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 26 febbraio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A02947

DECRETO 27 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ca' Nostra a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorità di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminati il verbale di accertamento del 27 marzo 2002 e la documentazione agli atti, da cui risulta che la società cooperativa «Ca' Nostra a r.l.» non opera più dal 1985, dallo stesso anno non deposita più i bilanci d'esercizio e non possiede più immobili;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Ca' Nostra a r.l.», con sede in Torino - via Chiomonte n. 24, costituita per rogito notaio dott. Leopoldo Bertole' in data 7 aprile 1959, iscritta al n. 309/59 del registro delle società del tribunale di Torino, pos. prov. n. 703, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 febbraio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A02948

DECRETO 3 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà sociale Bellese - Soc. coop.va a r.l.», in Bella.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, Mistero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti dell'ex art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2002 con il quale la società cooperativa «Solidarietà Sociale Bellese», con sede in Bella (Potenza), costituita in data 20 dicembre 1993 a rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani di Potenza, è stata sottoposta alla gestione commissariale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, e nominato commissario governativo il dott. Dante Tirico, domiciliato in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26/B, per un periodo di dodici mesi;

Vista la nota n. 1574317 del 5 gennaio 2004 con la quale il Ministero delle attività produttive ha rilevato che la procedura commissariale non può essere utilmente proseguita per mancanza di attivo e che per la cooperativa di che trattasi ricorrono i presupposti di scioglimento ex art. 2544 del codice civile;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

la conversione del provvedimento ministeriale del 3 luglio 2002 di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile in scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Solidarietà sociale Bellese - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bella (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 20 dicembre 1993, registro società n. 5760 della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 2629/268696.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 3 marzo 2004

Il reggente: MONTANARELLA

04A02946

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 marzo 2004.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Asti e Venezia.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Asti e Venezia, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 3 marzo 2004 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio di Asti e Venezia per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro: MARZANO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

Ministero delle Attività Produttive

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Asti

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	10.250	12,6	181.157,24
Artigianato	6.552	21,9	452.912,80
Industria	1.753	23,3	598.862,12
Commercio	5.820	16,4	376.832,56
Cooperative	221	1,7	48.419,31
Turismo	1.003	3,0	54.569,42
Trasporti e spedizioni	1.029	6,5	257.574,36
Credito	312	2,4	137.102,52
Assicurazioni	363	0,7	17.094,85
Servizi alle imprese	2.253	8,0	414.585,00
Altri settori	459	3,5	65.978,93
Totale	**30.015**	**100,0**	**2.605.089,11**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

Camera di Commercio di Venezia

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	12.734	4,1	305.507,85
Artigianato	21.014	19,3	1.664.673,40
Industria	7.260	22,7	2.529.611,52
Commercio	24.829	17,4	1.834.144,40
Cooperative	750	1,6	228.177,32
Turismo	8.242	8,9	855.424,07
Trasporti e spedizioni	4.637	10,0	1.616.826,01
Credito	1.333	2,2	628.646,00
Assicurazioni	917	0,5	68.583,56
Servizi alle imprese	10.341	9,6	2.720.582,59
Altri settori	2.906	3,7	227.906,79
Totale	**94.963**	**100,0**	**12.680.083,51**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003

04A02875

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Cuneo in data 20 febbraio 2004, prot. n. 51304, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione della procedura territorio in ambiente WEB avvenuta i giorni 18 dalle ore 10,30 e 19 febbraio 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 25 febbraio 2004, prot. n. 159/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 18 dalle ore 10,30 e il giorno 19 febbraio 2004, regione Piemonte: ufficio provinciale di Cuneo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 marzo 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A02842

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Torino in data 25 febbraio 2004, prot. n. 77037, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione della procedura territorio in ambiente WEB avvenuta i giorni 16 dalle ore 10,30 e 17 febbraio 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 25 febbraio 2004, prot. n. 164/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 16 dalle ore 10,30 e il giorno 17 febbraio 2004, regione Piemonte: ufficio provinciale di Torino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 marzo 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A02843

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

DELIBERAZIONE 26 novembre 2003.

Modifiche al regolamento delle spese in economia dell'I.C.E. (Deliberazione n. 383/03).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68 «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474 «Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti delle spese in economia»;

Visto l'art. 5 della legge 1° agosto 2003, n. 212 «Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.», di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;

Considerata l'esigenza del conseguimento di maggiori economie nonché della semplificazione dell'iter procedurale per l'acquisizione di beni e servizi;

Vista la proposta dell'area approvvigionamenti e contratti contenuta nell'allegato appunto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Delibera

di approvare le modifiche allegate al comma 2 dell'art. 1, al comma 4 dell'art. 2 ed all'art. 3 del regolamento delle spese in economia attualmente vigente per l'I.C.E.

Tenuto conto dell'impatto positivo in termini di costi e di snellimento delle procedure, le modifiche di cui sopra sono immediatamente esecutive. Le modifiche di cui al comma 4 dell'art. 2 e dell'art. 3 decadranno automaticamente nel caso in cui il decreto-legge n. 269/2003 di riferimento non dovesse essere convertito in legge.

La presente delibera verrà sottoposta all'approvazione del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 26 novembre 2003

Il presidente: QUINTIERI

ALLEGATO

Comma 2 dell'art. 1 del Respe

L'acquisizione di beni e servizi da parte della sede centrale e delle reti in Italia può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dellart. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Comma 4 dell'art. 2 del Respe

I beni e servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50 mila euro, con esclusione dell'IVA o altre imposte similari.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3 del Respe

È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia relative al funzionamento della sede e degli uffici della rete in Italia ed all'estero ed all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di informazione, assistenza, promozione e formazione per l'internazionalizzazione del sistema paese, per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

a) funzionamento di commissioni, comitati e consigli, con l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennità a favore dei componenti;

b) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi, pubblicazioni varie, materiale di documentazione ed informazione e relativi abbonamenti, eventuale rilegatura, spedizione e/o trasmissione per via informatica; abbonamenti a notiziari di agenzie di informazione ed a servizi di trascrizione e traduzione di notizie diffuse a mezzo radio, televisione e altri mezzi di informazione; acquisto e/o abbonamento di/a banche dati sia in forma cartacea che telematica sia su supporto informatico/magnetico ed eventuali relativi supporti tecnici;

c) spese per lavori di stampa, riproduzione, tipografia, litografia realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica; cartellonistica;

d) spese postali, telefoniche e telematiche e di telecomunicazione in genere; spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento, acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo;

e) spese di trasporto, trasloco, facchinaggio e magazzinaggio di merci, documentazione, attrezzature e materiale vario, atti e documenti di archivio, imballaggi, relative coperture assicurative;

f) leasing di autoveicoli: tasse di immatricolazione e circolazione e similari, riparazione, manutenzione e relative assicurazioni; lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo; acquisto divise;

g) - eliminata;

h) servizi di giardinaggio, acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, smaltimento di rifiuti, derattizzazione e disinfestazione, spese di pulizia locali e/o spazi espositivi, servizi di guardiania;

i) spese per acquisto, installazione, assistenza, noleggio, leasing di impianti e apparecchiature telefoniche, elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche, fotoriproduttori, attrezzature audiovisive e multimediali, apparecchiature per la trasmissione di dati e fac-simili, hardware e software, apparecchiature d'ufficio non diversamente specificate, progettazione, realizzazione e sviluppo di programmi informatici, archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attività connesse da parte di ditte e tecnici specializzati, manutenzione e riparazione dei suddetti apparati e del relativo software, acquisto o produzione o noleggio di materiale audiovisivo e multimediale, acquisto di parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede;

j) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, nonché di arredi e dotazioni;

k) servizi di segretariato ed accompagnamento, trascrizione atti di convegni/comitati, traduzione, interpretariato, prestazioni di lavoro e/o consulenze fornite da professionalità specifiche e/o da ditte e società commerciali e/o di lavoro interinale, sempreché l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;

l) spese per consulenze/servizi legali, notarili, fiscali, amministrativi informatici, sanitari e tecnici, bolli e notifiche di atti giudiziari e pubblicità legale, assicurazioni dei beni mobili e immobili di proprietà o in affitto, coperture assicurative in genere;

m) acquisto/committenza ad agenzie specializzate e/o esperti di indagini divario contenuto e natura, sondaggi, rilevazioni ed analisi attinenti ai compiti d'istituto, loro traduzioni ed eventuali presentazioni delle stesse;

n) spese per l'organizzazione di incontri, seminari tecnici, conferenze stampa, degustazioni prodotti, presentazioni tecniche, workshop nazionali ed internazionali, bilaterali e multilaterali, di convegni, congressi e conferenze in Italia e all'estero, per il ricevimento di Capi di Stato, Capi di Governo, di delegazioni, esponenti e personalità estere e italiane, operatori economici e dell'informazione privati stranieri e italiani;

o) compensi a professori, conferenzieri, esperti tecnici;

p) spese di viaggio, trasporto individuale e collettivo in genere, vitto e alloggio, ivi compresi servizi alberghieri, per il personale e per terzi soggetti italiani ed esteri;

q) spese di catering di rappresentanza e pubbliche relazioni, per acquisto di oggettistica promozionale, per servizi audio-foto-video, per necrologi;

r) spese per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche (esposizioni collettive nazionali e/o regionali e/o settoriali, punti Italia, stand informativi), affitto aree espositive e relativi allestimenti, noleggio od acquisto attrezzature e materiali di consumo non diversamente previsti, allacciamenti tecnici, parcheggi, iscrizione nei cataloghi ufficiali quando non necessariamente forniti in privativa industriale da enti fieristici o società collegate già individuate;

s) spese di progettazione di allestimenti fieristici, mostre ed ogni iniziativa promozionale espositiva similare, spese di direzione lavori e di collaudo sempreché l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;

t) spese per la realizzazione di campagne di informazione e/o di immagine a mezzo stampa, radio, TV ed altri mezzi di comunicazione multimediali, servizi di agenzie di pubbliche relazioni e pubblicità, ideazione e produzione bozzetti pubblicitari, acquisti spazi su stampa, radio televisione, siti web, basi informatiche b2b e b2c, produzione inserti, cataloghi, manifesti, depliants, CDRom, materiale promo-pubblicitario di vario genere e con ogni mezzo;

u) visite mediche di controllo relative ad assenze dal servizio dei dipendenti per le quali debbano incaricarsi professionisti locali, accertamenti sanitari da effettuare nei confronti del personale in servizio in Italia o all'estero ai fini del riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio o ai fini della dispensa dal servizio;

v) spese per corsi di formazione, aggiornamento e linguistici per il personale di ruolo e/o locale, partecipazione a convegni, compensi a docenti, esperti e/o centri di formazione per corsi a studenti, tecnici ed operatori economici esteri ed italiani, acquisto di materiale didattico e di consumo ad essi inerenti non diversamente previsto;

w) acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

x) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

y) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nonché dell'esecuzione del contratto;

z) spese minute di ordine corrente non previste nei precedenti paragrafi.

04A02873

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 12 marzo 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università di Roma «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 18 dicembre 2003 che modifica l'art. 33 dello statuto d'Ateneo;

Visto il provvedimento direttoriale del M.I.U.R. del 1º marzo 2004 con il quale viene fatto un rilievo a quanto deliberato dal senato accademico;

Vista la delibera del senato accademico in data 2 marzo 2004, che conferma la precedente delibera, adottata all'unanimità con il *quorum* previsto;

Decreta:

L'art. 33 dello statuto è così modificato:

«Art. 33 *(Consigli dei corsi di studio: composizione).* — 1. Il consiglio del corso di studio è costituito:

a) dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento *curriculare* e attribuite con delibera dell'organo competente;

b) da tre rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di studio ai fini dell'elettorato;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al corso di studio.

2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai consigli dei restanti corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le scuole di specializzazione e, nel caso specifico della Facoltà di medicina e chirurgia, tra il corso di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia e uno dei consigli dei corsi di laurea di area sanitaria della medesima facoltà.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

4. Alle sedute del consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.

5. Con delibera del consiglio di facoltà è possibile disporre che corsi di studio distinti siano amministrati da un unico consiglio di corso di studio. In tal caso, ai fini della costituzione della rappresentanza degli studenti, i seggi disponibili:

a) nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lettera *c)*, sono divisi tra i corsi di studio in modo proporzionale ai docenti a ciascun afferenti, garantendo ad ogni corso la presenza di almeno uno studente;

b) sono attribuiti mediante elezioni distinte per ciascun corso.

6. L'aggregazione di cui al comma 5 è obbligatoria:

a) in presenza di corsi di laurea e di laurea specialistica in totale sequenza;

b) quando i docenti di ruolo titolari di insegnamenti impartiti nel corso non superino il numero di cinque.

7. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera *b)*, non sia possibile costituire il consiglio di corso di studio, le relative funzioni sono esercitate dal consiglio di facoltà.

8. In caso di aggregazione di più corsi di studio, o di esercizio delle relative funzioni da parte del consiglio di facoltà, ai sensi dei precedenti commi, la partecipazione alle sedute di docenti esterni è consentita limitatamente ai punti all'ordine del giorno di pertinenza del corso di rispettiva appartenenza.

9. Qualora le funzioni del consiglio di corso di studio siano esercitate dal consiglio di facoltà, ai sensi del comma 7, la rappresentanza studentesca del corso di studio è rapportata al numero dei docenti della facoltà, nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lettera *c)*, partecipa alle sedute limitatamente ai punti all'ordine del giorno di rispettiva appartenenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

04A02874

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 15 marzo 2004, n. **6**.

PAC Seminativi - Raccolto 2003 - Modifica alla circolare n. 23 del 24 aprile 2003.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato
Al Corpo forestale dello Stato della Regione Siciliana
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati province autonome Trento e Bolzano
Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia
All'Ente nazionale risi
Alle Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA
Ai C.A.A. riconosciuti

Vista la circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003 - PAC Seminativi - Raccolto 2003 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici, in particolare i capitoli 11 e 12.

Considerato che nella campagna 2003 sono diventati operativi con Convenzione e Atto esecutivo i Centri autorizzati di Assistenza agricola (CAA) riconosciuti ai sensi dall'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Considerato che i CAA hanno assunto l'impegno di assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento amministrativo limitatamente alle attività demandate ai medesimi nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Considerato che l'AGEA, in ottemperanza alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed al regolamento di attuazione dell'Agenzia, ha provveduto ad effettuare nel mese di settembre 2003 per via telematica, a ciascun CAA mandatario, le comunicazioni per ogni domanda della campagna PAC Seminativi 2003 che presentava incompletezze o irregolarità la cui rimozione richiedesse un intervento di correzione da effettuarsi mediante le procedure descritte al capitolo 11 di detta circolare.

Considerato che l'AGEA, in ottemperanza alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 al regolamento di attuazione dell'Agenzia, ha provveduto ad effettuare la comunicazione, nel mese di gennaio 2004, mediante raccomandata a.r., a ciascun produttore che non ha conferito mandato al CAA delle incompletezze o irregolarità la cui rimozione richiedesse un intervento di correzione da effettuarsi mediante le procedure descritte nella comunicazione stessa.

Considerato che l'Amministrazione, al fine di consentire il completamento della correzione delle irregolarità o incompletezze riscontrate nelle domande, ha ritenuto di dover concedere più tempo di quanto inizialmente previsto per la correzione delle stesse.

Considerato quanto indicato dalla Direzione Area coordinamento AGEA con nota n. ACIU.2004.83 del 24 febbraio 2004, circa la variazione della data di chiusura del Procedimento amministrativo per la campagna PAC Seminativi 2003, inizialmente previsto per il 31 gennaio 2004.

La circolare n. 23 del 24 aprile 2003 è modificata come segue.

Il capitolo 11 è modificato con il testo seguente:

11. *Procedimento amministrativo.*

(Omissis).

11.2. Provvedimento definitivo.

Considerata la necessità di prorogare al 31 marzo 2004 la data di chiusura dell'attività di correzione delle irregolarità o incompletezze riscontrate nelle domande introdotte nel 2003, l'AGEA comunicherà il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari (Centri autorizzati di Assistenza agricola - CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di aiuto) a partire dal 1° aprile 2004, utilizzando modalità telematiche o supporti magnetici.

L'AGEA informerà a partire dallo stesso 1° aprile 2004 i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.

Il capitolo 12 è modificato con il testo seguente:

12. *Clausola compromissoria.*

Successivamente al 1° aprile 2004 e comunque dopo il ricevimento della comunicazione di cui al capitolo 11.2, è possibile inoltrare agli Organismi previsti nel decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, che consente di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domande, le istanze di riesame allo Sportello di conciliazione o alla Camera arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 15 marzo 2004

Il titolare dell'Ufficio monocratico: GULINELLI

04A02967

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 marzo 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Il riordino del sistema bancario e delle attività finanziarie».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Unione degli utilizzatori con sede in Palermo, via Notarbartolo, 46 - tel. 091/343304 - 342887.

04A03143

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2261
Yen giapponese	131,22
Corona danese	7,4474
Lira Sterlina	0,67215
Corona svedese	9,2493
Franco svizzero	1,5625
Corona islandese	86,97
Corona norvegese	8,5020
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58599
Corona ceca	33,153
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,45
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6584
Lira maltese	0,4268
Zloty polacco	4,7366
Leu romeno	39955
Tallero sloveno	238,0200
Corona slovacca	40,410
Lira turca	1627981
Dollaro australiano	1,6522
Dollaro canadese	1,6414
Dollaro di Hong Kong	9,5547
Dollaro neozelandese	1,8828
Dollaro di Singapore	2,0727
Won sudcoreano	1422,09
Rand sudafricano	8,1894

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A03115

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33660 del 3 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.a.s. F.I.A., con sede legale in Pont Saint Martin (Aosta) - unità di Pont Saint Martin / Arnad Reg. Glaid (Aosta), per il periodo dal 3 ottobre 2003 al 2 ottobre 2004.

Con decreto n. 33661 del 3 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Chimica Industriale, con sede in Torino - unità di Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 12 dicembre 2003 all'11 dicembre 2004.

Con decreto n. 33662 del 3 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Bomec di Bolla Mario & C., con sede in Cumiana (Torino) - unità di Cumiana (Torino), per il periodo dal 13 dicembre 2003 al 12 dicembre 2004.

Con decreto n. 33663 del 3 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cromos tintoria nuove fibre, con sede in Cerro Maggiore (Milano) - unità di Cerro Maggiore e uffici di Milano, per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33664 del 3 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Acciaierie di Calvisano, con sede in Calvisano, località Viadana (Brescia) - unità di Calvisano loc. Viadana (Brescia), per il periodo dal 23 dicembre 2003 al 22 giugno 2004.

Con decreto n. 33665 del 3 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Tecarb, con sede in Teano (Caserta) - unità di Teano (Caserta), per il periodo dal 9 febbraio 2004 all'8 febbraio 2005.

Con decreto n. 33666 del 3 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Laurenzi, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) - unità di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 1° novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 33667 del 3 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Soncini, con sede in Quarto d'Altino (Venezia) - unità di Quarto d'Altino (Venezia), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33668 del 3 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Itel, con sede in San Marco Evangelista (Caserta) - unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 25 novembre 2003 al 24 novembre 2004.

Con decreto n. 33669 del 3 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cooperativa Fattorini, con sede in Torino - unità di Torino, per il periodo dal 16 giugno 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33670 del 3 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Milanostampa, con sede in Farigliano (Cuneo) - unità di Milano, per il periodo dal 24 dicembre 2003 al 22 marzo 2004.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 33647 del 1º marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Hawort, con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna) - unità di:

Imola (Modena);
Ozzano dell'Emilia (Bologna);
San Giovanni in Persiceto (Bologna),

per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33648 del 1º marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Atea, con sede in Dronero (Cuneo) - unità di Bardello (Varese), per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 33649 del 1º marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Maxim, con sede in San Sepolcro (Arezzo) - unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 12 gennaio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 33650 del 1º marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Pietro Serralunga, con sede in Biella - unità di Biella, per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 33651 del 1º marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Smeraldo, con sede in Cerreto Castello (Biella) - unità di Cerreto Castello (Biella), per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33652 del 1º marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. C.M.T., con sede in Cagliari - unità di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33653 del 1º marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Telema, con sede in Marrubiu (Oristano) - unità di Marrubiu (Oristano), per il periodo dal 10 dicembre 2003 al 9 giugno 2004.

Con decreto n. 33654 del 1º marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nexans Italia, con sede in Battipaglia (Salerno) - unità di:

Battipaglia (Salerno);
Latina;
Offida (Ascoli Piceno);
Vimercate (Milano),

per il periodo dal 14 luglio 2003 al 13 luglio 2004.

Con decreto n. 33655 del 1º marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CE.I.A.S., con sede in Bari - unità di:

Bari;
Catanzaro;
Cosenza, Paola, Sibari (Cosenza);
Foggia;
Lecce;
Reggio Calabria;
Trieste;
Udine,

per il periodo dal 1º novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33656 del 1º marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Samap, con sede in Cagliari - unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33657 del 1º marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sirca, con sede in Cagliari - unità di:

Portoscuso (Cagliari);
San Gavino (Cagliari),

per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

04A02879 - 04A02880

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33632 del 1º marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Haworth, con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna) - unità di:

Imola (Modena);
Ozzano dell'Emilia (Bologna);
San Giovanni in Persiceto (Bologna),

per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33633 del 1º marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Atea, con sede in Dronero (Cuneo) - unità di Bardello (Varese), per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 33634 del 1º marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Maxim, con sede in San Sepolcro (Arezzo) - unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 12 gennaio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 33635 del 1º marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Pietro Serralunga, con sede in Biella - unità di Biella, per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 33636 del 1º marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Smeraldo, con sede in Cerreto Castello (Biella) - unità di Cerreto Castello (Biella), per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33637 del 1º marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. C.M.T., con sede in Cagliari - unità di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33639 del 1º marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Nexans Italia, con sede in Battipaglia (Salerno) - unità di:

Battipaglia (Salerno);
Latina;
Offida (Ascoli Piceno);
Vimercate (Milano),

per il periodo dal 14 luglio 2003 al 13 luglio 2004.

Con decreto n. 33640 del 1º marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. CE.I.A.S., con sede in Bari - unità di:

Bari;
Catanzaro;
Cosenza, Paola, Sibari (Cosenza);
Foggia;
Lecce;
Reggio Calabria;
Trieste;
Udine,

per il periodo dal 1º novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33641 del 1º marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Samap, con sede in Cagliari - unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33642 del 1º marzo 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Sirca, con sede in Cagliari - unità di:

Portoscuso (Cagliari);
San Gavino (Cagliari),

per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

04A02881

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Provvedimento concernente l'accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Con decreto n. 33638 del 1º marzo 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Telema, con sede in Marrubiu (Oristano) - unità di Marrubiu (Oristano), per il periodo dal 10 dicembre 2003 al 9 giugno 2004.

04A02882

Provvedimenti concernenti l'accertamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33643 del 1º marzo 2004, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, per il periodo dal 1º novembre 2003 al 30 giugno 2004 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano - unità di Milano, per il periodo dal 1º novembre 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 33644 del 1º marzo 2004, è accertata la condizione di crisi aziendale, legge n. 67/1987, per il periodo dal 6 ottobre 2003 al 5 ottobre 2005 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società editrice internazionale, con sede in Torino - unità di:

Bologna;
Catania;
Genova;
Milano;
Napoli;
Padova;
Roma;
Torino,

per il periodo dal 6 ottobre 2003 al 5 aprile 2004.

04A02883

Provvedimento concernente il parziale annullamento e autorizzazione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto n. 33553 del 13 febbraio 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 32568 del 26 giugno 2003, limitatamente al periodo dall'11 luglio 2003 al 6 gennaio 2004, ed è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, per il medesimo periodo dall'11 luglio 2003 al 6 gennaio 2004 per la ditta S.r.l. Conjugi Eger, con sede in Mussolente (Vicenza) - unità di Mussolente (Vicenza).

04A02884

Provvedimento concernente il parziale annullamento e riapprovazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Con decreto n. 33543 del 13 febbraio 2004, è annullato il decreto ministeriale n. 32547 del 26 giugno 2003, limitatamente al periodo dall'11 luglio 2003 al 6 gennaio 2004, ed approvata la modifica del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, per il medesimo periodo dall'11 luglio 2003 al 6 gennaio 2004 per la ditta S.r.l. Conjugi Eger, con sede in Mussolente (Vicenza) - unità di Mussolente (Vicenza).

04A02885

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 33658 del 1º marzo 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Aversa (Caserta), imprese impegnate nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione, recupero, consolidamento e restauro dell'ex padiglione B dell'ospedale F. Saporito di Aversa, per il periodo dal 16 ottobre 1998 al 15 gennaio 2001.

Con decreto n. 33659 del 1º marzo 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Napoli, imprese impegnate nei lavori di realizzazione della città della scienza - II e III lotto, per il periodo dal 18 gennaio 2003 al 17 aprile 2005.

04A02886

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 33645 del 1º marzo 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 ottobre 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Aversa (Caserta), imprese impegnate nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione, recupero, consolidamento e restauro dell'ex padiglione B dell'ospedale F. Saporito di Aversa.

Con decreto n. 33646 del 1º marzo 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 gennaio 2003, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Napoli, imprese impegnate nei lavori di realizzazione della città della scienza - II e III lotto.

04A02887

Approvazione delle delibere adottate in data 28 ottobre 2000 e 1º marzo 2002 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriale n. 9PP/80149/AVV-L-47-50 del 23 febbraio 2004 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, le delibere assunte dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 28 ottobre 2000 e 1º marzo 2002, concernenti il nuovo regolamento per l'erogazione dei trattamenti assistenziali.

04A02922

Approvazione di modifiche statutarie di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Con decreto interministeriale in data 12 febbraio 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono approvate le modifiche all'art. 46 dello statuto, concernente «Trasparenza nei rapporti con gli iscritti», deliberate dal Comitato dei delegati nell'adunanza del 20-21 marzo 2003, nel testo certificato ed attestato per estratto dal libro verbali di Inarcassa con repertorio n. 20802, dal dott. Luciana Fiumara, notaio in Roma, in data 11 giugno 2003.

04A02924

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'organismo «Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica», in Bologna, all'attività di laboratorio di prova secondo la direttiva 89/106/CE.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova, con decreto dirigenziale dell'8 marzo 2004, l'Organismo «Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica», con sede in Bologna, via Martelli n. 26, è stato abilitato ad emettere rapporti di prova concernenti le piastrelle di ceramica per i rivestimenti sulla base delle norme pr EN 14411/2003 e rapporti di prova concernenti gli adesivi di posa secondo le norme EN 1348, EN 1324 e EN 12003.

L'abilitazione decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha una durata di sette anni.

04A02923

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'organismo «TE.S.I. Tecnologie sviluppo industriale S.r.l.», in Sgurgola Anagni, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 4 marzo 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda dell'8 gennaio 2004 e la relativa documentazione presentata;

l'Organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

TE.S.I Tecnologie sviluppo industriale S.r.l., con sede legale in via Provinciale Casilina - Sgurgola Anagni (Frosinone).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A02925

Autorizzazione all'organismo «Safety System S.r.l.», in Cosenza, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 4 marzo 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 17 ottobre 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'Organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Safety System S.r.l., con sede legale in via G. Falcone, 22 - Cosenza.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A02926

Autorizzazione all'organismo «IDM sas», in Roma, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 4 marzo 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda dell'11 settembre 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'Organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

IDM sas, con sede legale in viale G. Mazzini, 119 - Roma.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A02927

Autorizzazione all'organismo «I.V.C. - Istituto verifiche & certificazioni S.r.l.», in Taranto, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 4 marzo 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 15 dicembre 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'Organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

I.V.C. - Istituto verifiche & certificazioni S.r.l., con sede legale in via G. Messina, 13, Taranto.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A02928

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401069/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77

GU.R.I.TEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE